

**AS703 - COMUNE DI GALLARATE (MI) - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE EDUCATIVA-PSICOLOGICA**

Roma, 11 settembre 2009

Comune di Gallarate

**Oggetto:** richiesta di parere ex articolo 23-bis, comma 4 del d.l. n. 112/2008, pervenuta in data 20 luglio 2009 relativa all'affidamento diretto del servizio di assistenza sociale educativa-psicologica ai giovani affidati dal tribunale dei i minori all'ente locale.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 3 settembre 2009, ha ritenuto che il servizio in oggetto non sia riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23 *bis* del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e non vi sia, pertanto, luogo a provvedere. Infatti, la natura dei servizi in questione non è riconducibile a quella dei servizi pubblici locali, trattandosi di servizio esclusivamente diretto a soddisfare le esigenze connesse al ruolo ed alle funzioni istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*